

Cass. pen. Sez. III, (ud. 12-10-2007) 06-11-2007, n. 40542

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITALONE Claudio - Presidente

Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere

Dott. PETTI Ciro - Consigliere

Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere

Dott. GAZZARA Santi - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) M.V. N. IL (OMISSIS);

avverso SENTENZA del 12/01/2006 CORTE APPELLO di LECCE;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SENSINI MARIA SILVIA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Angelo Giovanni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 12/1/2006 la Corte di Appello di Lecce, parzialmente riformando, in punto di pena, quella resa dal locale Tribunale in data 17/3/2004, riduceva ad anni tre e mesi quattro di reclusione la condanna inflitta a M.V., quale responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv., 609 bis, 56/609 bis c.p., per avere, nella propria auto, dopo aver bloccato le portiere e reclinato repentinamente lo schienale del passeggero, ove sedeva la quattordicenne P.M.R., sovrastato la medesima - che gli si opponeva - con il peso del proprio corpo, strappandole con forza i pantaloni e le mutandine e, quindi, deflorandola e tentando, altresì, senza riuscirci, di costringerla ad un rapporto orale. In (OMISSIS) il (OMISSIS).

La Corte di Appello confermava nel resto la sentenza impugnata, ivi comprese le pene accessorie ed il risarcimento dei danni in favore della P., costituitasi Parte Civile, da liquidarsi in separato giudizio, previa una provvisoria pari ad Euro 10.000,00.

Emergeva dalla ricostruzione fattuale operata dalla sentenza impugnata: 1) che la sera del (OMISSIS) la P. si era recata per studiare a casa della sua amica F.M., ove era giunto, all'insaputa della parte offesa, anche il M., che svolgeva il servizio militare presso l'aeroporto di (OMISSIS) e che ella conosceva in quanto era l'autista del pullman con il quale la P., la F. ed altre ragazze venivano accompagnate a scuola; 2) che, ad un certo punto, le due ragazze, accompagnate dal fidanzato della F., nel frattempo sopraggiunto, e dal M., avevano deciso di recarsi a fare un giro a (OMISSIS); 3) dovendo la P. far rientro nella sua abitazione entro le ore 21.30, il prevenuto si era offerto di accompagnarla con la sua macchina, mentre l'amica F.M. era salita sull'auto del ragazzo; 4) durante il tragitto, l'imputato aveva imboccato una strada di campagna, sterrata; 5) a tal punto, le versioni rese dalla ragazza e dal M. divergevano totalmente, in quanto la giovane aveva narrato di aver subito gli atti di violenza sopra riferiti, ai quali non aveva avuto la forza di reagire in alcun modo, se non ponendo in essere qualche debole tentativo, trattandosi di un uomo di ben dieci anni più di lei e che la sovrastava con il peso del suo corpo, mentre il M. aveva parlato di un rapporto sessuale avuto con il pieno consenso della ragazza.

A fronte di tali opposti racconti, la Corte territoriale riteneva del tutto credibile il narrato della P., non solo in quanto circostanziato e costante, ma anche per il fatto che non vi era ragione alcuna perchè la ragazza avesse voluto quel suo primo rapporto con un uomo che conosceva solo di vista e verso il quale non nutriva alcun sentimento. Inoltre - osservavano i Giudici del merito - la credibilità della parte offesa era avvalorata dalle dichiarazioni rese dall'amica F.M., alla quale il giorno successivo al fatto la giovane aveva narrato l'accaduto ed alla quale aveva portato, incartate in fogli di giornale, le proprie mutandine "strappate" e "sporche di sangue" a causa della copiosa emorragia che era seguita al rapporto. La F., che in sede di indagini preliminari, aveva dichiarato di aver visionato il contenuto dell'incarto, in sede dibattimentale escludeva che la P. le avesse mostrato quanto contenuto nei fogli di giornale. Tali dichiarazioni dibattimentali, giudicate non credibili dalla Corte di merito, venivano ritenute utilizzabili ai fini della credibilità della teste e non come elemento di prova.

Avverso la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per Cassazione il M. a mezzo del proprio difensore, deducendo: 1) difetto, illogicità e contraddittorietà della motivazione, avendo la Corte di merito fondato il proprio convincimento di colpevolezza sulle sole dichiarazioni accusatorie della parte offesa, del tutto ignorando, nelle proprie valutazioni, un dato assolutamente certo, vale a dire che la ragazza, la sera del preteso stupro, indossava pantaloni jeans. Ragione per cui era assolutamente impossibile che l'indumento potesse essere stato sfilato ed abbassato fino alle ginocchia se la P. non fosse stata pienamente consenziente e collaborativa. Mai i Giudici del merito avevano compiuto una valutazione di tale importante circostanza fattuale, alla quale, del resto, la stessa Corte di Cassazione, nella sentenza del 6/11/1998 n. 1636, aveva attribuito rilievo decisivo.

2) erronea interpretazione della norma penale, in particolare dell'art. 500 c.p.p. comma 2, laddove la Corte di Appello aveva ritenuto rilevante, ai fini della credibilità della teste F., non le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni, bensì quelle rese in sede dibattimentale;

3) illogicità della motivazione e travisamento del fatto laddove la Corte di merito aveva attribuito alla parte offesa una circostanza che la stessa mai aveva riferito: il particolare delle mutandine "strappate", visionate dall'amica F.M..

Si chiedeva l'annullamento della sentenza.

## Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato e va, dunque, respinto.

Giova premettere e ribadire che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato a riscontrare l'esistenza di un logico e complessivo apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza o l'inconferenza fattuale delle argomentazioni di cui il Giudice di merito si sia avvalso per sottolineare il suo convincimento ovvero la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, e ciò al fine di evitare che il controllo demandato alla Cassazione, anziché "sui requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità della motivazione", si eserciti muovendo dagli atti del processo sul contenuto della decisione (cfr. Cass. Sez. 3<sup>a</sup>, sent. 12657 del 2006, Coppolino). Per tale ragione, la motivazione può essere censurata quando essa sia mancante, contraddittoria ovvero manifestamente illogica e tali vizi devono risultare dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame.

La motivazione, dunque, si considera mancante non solo quando è completamente omessa, ma anche quando è apparente o priva di singoli momenti esplicativi in ordine ai temi sui quali deve verte il giudizio. Si considera manifestamente illogica allorchè l'incoerenza è evidente, ovvero di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purchè siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi di diritto (cfr. Cass. Sez. Un. 23/6/2000 n. 12, Jakani; conf. Cass. Sez. Un. 16/12/1999 n. 24, Spina).

Ciò posto, la prima e fondamentale censura che viene mossa alla sentenza gravata, poggia sulla piena attendibilità riconosciuta dai Giudici del merito alle dichiarazioni accusatorie della P..

A tale riguardo, va ribadito in questa sede che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, non vige nel nostro ordinamento il principio "nemo idoneus testis in re sua", con la conseguenza che la deposizione della persona offesa dal reato può essere da sola assunta come fonte di prova della responsabilità dell'imputato, anche se, essendo la parte offesa portatrice di un interesse configgente con quello dell'imputato stesso, le sue dichiarazioni vanno valutate con particolare rigore al fine di verificarne l'attendibilità intrinseca ed estrinseca.

Un'indagine siffatta, nel caso di specie, risulta correttamente effettuata e può ben dirsi che entrambi i Giudici di merito abbiano fatto buon governo dei criteri di valutazione probatoria loro demandati. Infatti, di assoluta centralità, nell'economia di entrambe le sentenze di merito, è la valutazione di attendibilità della giovane P.M.R.: la doglianza difensiva è, pertanto, immediatamente contraddetta dalla semplice lettura delle pronunce di primo e di secondo grado, che si diffondono in una logica e legittima valutazione del materiale probatorio, con motivazioni incensurabili in questa sede giacchè rivelatrici - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - del controllo penetrante e rigoroso cui, il Tribunale prima e la Corte di Appello poi, hanno sottoposto le dichiarazioni provenienti dalla ragazza da poco quattordicenne all'epoca dei fatti, evidenziandone, anzitutto, le caratteristiche peculiari di spontaneità, pacatezza, mancanza di qualunque livore nei confronti del prevenuto (cfr. pagg. 8-9 sent. impugnata).

Neppure possono essere censurate in questa sede, giacchè immuni da smagliature logiche, le considerazioni in base alle quali la Corte di merito ha ritenuto del tutto credibile la versione della P. ed "inverosimile" quella fornita dal M.: lo sviluppo diacronico degli accadimenti di quella sera; il

fatto di essersi "offerto" il M. - del tutto inaspettatamente - di riaccompagnare a casa la minore (la qual cosa poteva portare significativamente ad escludere la sussistenza di un rapporto sessuale programmato da entrambi); la circostanza - del tutto correttamente valorizzata dalla Corte territoriale - che una ragazza così giovane non poteva aver scelto volontariamente di consumare il suo primo rapporto sessuale con un soggetto conosciuto solo di vista.

Sono tutte considerazioni - quelle dianzi esposte - che non ammettono in questa sede di legittimità, proprio perchè sorrette da un percorso argomentativo immune da vizi logici, una diversa lettura e non consentono una diversa valutazione ponderale degli elementi che le sorreggono.

Obietta il ricorrente che il particolare indumento (pantaloni jeans) indossato dalla giovane la sera del denunciato stupro era, di per sè, incompatibile con l'ipotesi di un congresso carnale non realizzatosi anche con il pieno consenso della ragazza, "essendo quasi impossibile sfilare anche in parte i jeans, senza la fattiva collaborazione della vittima". A sostegno del proprio assunto, la difesa del ricorrente richiama, come si è detto, la decisione di questa Corte n. 1636 del 6/11/1998 - dep. il 10/2/1999 - da più parti definita come "la sentenza sui jeans".

Va subito precisato, al di là della distorsione mediatica che di tale pronuncia è stata fatta, che nel caso allora sottoposto al vaglio della Corte di legittimità, la sentenza di merito fu annullata con rinvio per ragioni e con argomentazioni ben più solide rispetto al dato fattuale sul quale si è poi appuntata, nel corso degli anni, l'attenzione dei "media".

La Corte, infatti, aveva già valutato, sotto vari profili, come carente ed illogica la sentenza impugnata, ritenendo concreta - sulla base delle pronunce di merito sottoposte al suo vaglio - la possibilità che la ragazza avesse accusato falsamente il suo violentatore al fine di giustificare agli occhi dei genitori l'amplesso carnale avuto con una persona molto più grande di lei e per giunta sposata. Ed ancora. La Corte di Appello non aveva fornito risposte convincenti alla condotta post factum della parte offesa, che appariva sospetta quanto a tempi e modi di rivelazione dell'abuso. Inoltre, non erano stati riscontrati sul corpo della denunciante quei segni di violenza fisica che, al contrario, avrebbero dovuto essere presenti se il suo racconto fosse stato attendibile. In tale contesto di difetti motivazionali, vuoi per carenza, vuoi per illogicità, il riferimento all'abbigliamento della ragazza veniva effettuato come circostanza "ad abundantiam", senza avere - nell'economia della valutazione operata dalla Corte - quel rilievo così imponente ed esaustivo di ogni altra e contraria considerazione, che l'opinione pubblica gli ha riservato nel prosieguito.

Tanto, nella specie, non è avvenuto, giacchè la Corte territoriale non ha mancato di evidenziare, fornendo apprezzamenti frutto di un percorso argomentativo tutt'altro che illogico, ma, al contrario, condotto in modo coerente ed organico, la genesi assolutamente spontanea del racconto della P.; il riscontro (di cui tra breve si dirà) fornito al suo narrare dalla deposizione dell'amica F.M.; la mancanza di qualunque intento di calunnia nei confronti del M., conosciuto solo di vista; la circostanza - non di poco momento - che il giorno successivo all'episodio, l'imputato aveva rifiutato categoricamente di discutere con la giovane ciò che era avvenuto il giorno precedente: particolare - questo - ritenuto ben strano dalla Corte di merito, se davvero la ragazza avesse prestato il suo consenso al rapporto carnale. Ed ancora: la copiosa emorragia accusata dopo l'episodio, riferita dalla P. alla F.; l'intenzione della giovane, anch'essa confidata all'amica, ed affidata anche alle pagine di un diario, di "trovare una pistola e suicidarsi" (cfr. pag. 19 sent. cit.). Elementi tutti che hanno trovato logica e congrua risposta nella gravata sentenza.

A prescindere dalle considerazioni fin qui esposte, preme - comunque - ribadire a proposito dell'obiezione sollevata dal ricorrente circa la non plausibilità del racconto fatto dalla parte offesa in ragione dell'abbigliamento indossato, che il controllo che questa Corte è chiamata ad operare sulla

motivazione della sentenza deve limitarsi, nell'ipotesi di ricorso per mancanza o manifesta illegittimità della motivazione, a verificare:

1) se sussista l'esposizione dei fatti probatori e dei criteri in forza dei quali si è giunti ad apprezzarne la rilevanza giuridica; 2) la congruità logica del ragionamento sviluppato nel testo del provvedimento impugnato rispetto alle decisioni conclusive contenute nel dispositivo. Tale vizio deve risultare dal testo del provvedimento impugnato o da specifici atti portati all'esame della Corte. Deve, pertanto, rigettarsi, se non addirittura ritenersi inammissibile in quanto estraneo ai compiti della Cassazione, un ricorso nel quale solo apparentemente venga richiesto il controllo della motivazione, essendo, in realtà, la doglianza finalizzata ad una rivalutazione del materiale probatorio acquisito nelle fasi di merito. Il giudizio che questa Corte è chiamata ad esporre può e deve avere ad oggetto eventuali carenze argomentative dei Giudici di merito ovvero palesi discrasie logiche nel loro argomentare, ma non può trovare spiegazioni alternative delle risultanze processuali, con una valutazione che le è assolutamente inibita.

Deve ritenersi acquisito in giurisprudenza che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente al Giudice di merito, con la conseguenza che la scelta da lui compiuta per giungere al suo libero convincimento si sottrae al controllo di legittimità, quando non sia frutto di affermazioni apodittiche o illogiche.

Ecco perchè, la pretesa impossibilità di sfilare i jeans ad una persona senza la sua collaborazione è circostanza fattuale che non può avere ingresso in questa sede, anche in considerazione del fatto che i Giudici dell'appello bene hanno chiarito che la ragazza non aveva opposto fattiva resistenza, in considerazione non solo dello spavento che l'aveva colta, ma anche e soprattutto della stazza fisica del prevenuto, ritenuta idonea a neutralizzare qualunque tentativo di opposizione.

Solo parzialmente fondato, nei sensi di seguito esplicitati, è il secondo motivo di censura, relativo alla errata interpretazione dell'art. 500 c.p.p., comma 2, con riferimento alle dichiarazioni rese dalla F. in dibattimento.

Recita, infatti, l'art. 500 c.p.p., comma 2, che "le dichiarazioni lette per le contestazioni possono essere valutate ai fini della credibilità del teste".

L'errore in cui è caduta la Corte territoriale si è concretizzato nell'aver valutato "ai fini della credibilità", non le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni, bensì le dichiarazioni rese dalla giovane in sede dibattimentale. In questo senso la censura è fondata. L'esattezza del principio richiamato dalla difesa non sposta, tuttavia, ad avviso del Collegio, i termini della questione, avendo la F. confermato in dibattimento l'assunto accusatorio della P. nei confronti del M. (cfr. pag. 13 sent. cit.), affermando soltanto - contrariamente alle precedenti dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari - di non aver visionato "le mutandine strappate ed intrise di sangue" che - a dire dell'amica - erano contenute nell'incarto di giornale, ma di aver visto soltanto l'involucro (cfr. pag. 14). La Corte di merito ha ritenuto che tale più "edulcorata" deposizione non fosse idonea a sminuire la credibilità della parola accusatoria ovvero a contrastare l'attendibilità della P., essendo più logico ritenere che la giovane avesse mostrato all'amica non solo l'incarto di giornale, ma anche il suo contenuto.

Infondata è, infine, la censura di cui al punto 3).

Lamenta il ricorrente travisamento della prova per avere la Corte di merito ravvisato nelle dichiarazioni della teste F. un riscontro al narrato della parte offesa, la quale, tuttavia, mai aveva riferito all'amica che le mutandine fossero effettivamente "strappate da un lato", nè aveva detto che

l'involucro che le conteneva era stato aperto dalla F.. Conseguentemente, costei non poteva costituire un riscontro su circostanze cui la parte offesa non aveva fatto riferimento.

L'assunto è privo di valenza. Va detto, in primo luogo, che, per consolidato orientamento di questa Corte (cfr., ex multis, Cass. Sez. 1<sup>^</sup>, 26/6/2000 n. 8868, Sangiorgi), allorchè le sentenze di primo e secondo grado concordino - come nella specie avvenuto - nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico, complesso corpo argomentativo. Ora, pur essendosi la sentenza della Corte di Appello, alle pagine 13 - 14 - 15, richiamate dalla difesa nel ricorso, soffermata prevalentemente sulla difformità delle dichiarazioni rese dalla teste F., la sentenza di primo grado (cfr. pag. 4) enuncia chiaramente la circostanza che si assume travisata.

Va, inoltre, rammentato che è pur vero che la modifica dell'art. 606 c.p.p., lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, consente la deduzione del vizio del travisamento della prova, travisamento che si realizza allorchè si introduca nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo ovvero si ometta la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia. Tuttavia, il dato probatorio che si assume travisato o omissivo deve avere carattere di decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale oggetto di critica, non essendo possibile in sede di legittimità una rivalutazione della prova che sconfinerebbe nel merito (cfr., ex multis, Cass. Sez. 2<sup>^</sup>, 23/5/2007 n. 23419, P.G. in proc. Vignaroli; Sez. 2<sup>^</sup>, 24/1/2007 n. 5223, Medina ed altri).

Nello specifico, il dato probatorio non solo non è stato travisato, ma neppure il ricorrente ha spiegato in qual modo tale elemento avrebbe potuto rivestire significativa incidenza nell'economia del giudizio di attendibilità riconosciuto alla P. dai Giudici del merito.

Il ricorso va, conclusivamente, rigettato.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, mentre, in ragione del contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di irrogare anche la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2007.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2007

**MASSIMA**

Nell'ipotesi di ricorso per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, il sindacato in sede di legittimità è limitato alla sola verifica della sussistenza dell'esposizione dei fatti probatori e dei criteri adottati al fine di apprezzarne la rilevanza giuridica nonché della congruità logica del ragionamento sviluppato nel testo del provvedimento impugnato rispetto alle decisioni conclusive. Ne consegue che resta esclusa la possibilità di sindacare le scelte compiute dal giudice in ordine alla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova, a meno che le stesse non siano il frutto di affermazioni apodittiche o illogiche. (In applicazione di tale principio, la Corte ha qualificato come mera circostanza fattuale, insindacabile in sede di legittimità, la deduzione difensiva che mirava a

censurare la valutazione di attendibilità della persona offesa in base alla asserita implausibilità del resoconto testimoniale sulla base del capo di abbigliamento indossato, ovvero pantaloni "jeans" non sfilabili senza il consenso della vittima).